



**ASSOCIAZIONE
LUCA COSCIONI**
PER LA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

COSA RESTA DELLA LEGGE 40 DEL 2004 SULLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Divieto di produzioni di più di tre embrioni e Obbligo di contemporaneo trasferimento in utero di tutti gli embrioni prodotti. CANCELLATO - Illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»; Illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna - **Sentenza della Corte costituzionale [n.151/2009](#)**.

Divieto di diagnosi pre-impianto (per le sole coppie infertili) Rimosso con decisione del Tar Lazio 2008 (Linee Guida).

Divieto di applicazione tecniche eterologhe. CANCELLATO - Illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili; l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004, nei limiti di cui in motivazione - **Sentenza della Corte Costituzionale [n.162/2014](#)**.



**ASSOCIAZIONE
LUCA COSCIONI**
PER LA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

Divieto di accesso alla PMA alle coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche.

CANCELLATO - Illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194. [Sentenza della Corte Costituzionale n.96/2015](#).

Divieto di selezione degli embrioni per finalità terapeutiche e diagnostiche. CANCELLATO -

Illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Sentenza di incostituzionalità [n. 229/2015](#).

Divieto di utilizzo degli embrioni per la ricerca scientifica e revoca del consenso - IN VIGORE

([Sentenza n.84/2016](#) Corte cost. Inammiss. monito al parlamento).

Divieto di accesso alla fecondazione assistita per single e coppie dello stesso sesso – IN VIGORE

28.03.2019 - La Legge 40 viola i diritti umani fondamentali: lo afferma il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali ONU ([Approfondimento QUI](#)).

Ultimo aggiornamento 07/03/2022